MOVIMENTO POLITICO JUS COGENS

DOCUMENTO FONDATIVO N. 07

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Regolamento attuativo dello Statuto, dell'Atto costitutivo e dei principi fondativi del Movimento politico JUS COGENS

Sede: [da indicare]
Data di approvazione: [da indicare]
Deliberazione: Assemblea generale del [data]
Versione: 1.0

PREMESSA

Il Movimento politico JUS COGENS, nel rispetto del proprio Atto costitutivo, dello Statuto organico, della Carta dei principi politici, giuridici ed etici, del Programma politico generale e del Codice etico e disciplinare, adotta il presente Regolamento generale.

Il Regolamento disciplina le modalità operative di partecipazione, organizzazione, deliberazione, coordinamento, gestione amministrativa e funzionamento delle strutture del Movimento.

La sua finalità è assicurare un'organizzazione democratica, trasparente, responsabile, efficiente e coerente con i principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale.

Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto e alle disposizioni inderogabili dell'ordinamento applicabile. In caso di contrasto prevalgono lo Statuto e la legge.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento del Movimento JUS COGENS.
2. Stabilisce le procedure operative per:
    - la partecipazione degli iscritti;
    - il funzionamento degli organi;
    - la costituzione dei dipartimenti;
    - l'organizzazione territoriale;
    - le elezioni e le nomine;
    - l'attività deliberativa;
    - la gestione documentale e finanziaria;

- la comunicazione e la rappresentanza.

3. Il Regolamento promuove la partecipazione democratica e la responsabilità degli incaricati.

Articolo 2 – Gerarchia delle fonti interne

1. L'organizzazione del Movimento si fonda, nell'ordine, sulle disposizioni inderogabili di legge, sull'Atto costitutivo, sullo Statuto, sulla Carta dei principi, sul Codice etico e sul presente Regolamento.
2. Le deliberazioni degli organi devono rispettare le disposizioni di livello superiore.
3. Nessuna deliberazione interna può attribuire al Movimento o ai suoi rappresentanti competenze pubbliche, giurisdizionali o internazionali non riconosciute dall'ordinamento.
4. Le eventuali lacune del presente Regolamento sono risolte applicando lo Statuto e i principi democratici di partecipazione, trasparenza e responsabilità.

Articolo 3 – Principi organizzativi

Il funzionamento del Movimento si fonda sui seguenti principi:

a. democraticità interna;
b. partecipazione degli iscritti;
c. trasparenza delle decisioni;
d. collegialità degli organi;
e. responsabilità individuale e collettiva;
f. pluralismo e libertà di espressione;
g. indipendenza da interessi incompatibili con le finalità del Movimento;
h. rispetto della legalità e dei diritti fondamentali;
i. tutela delle minoranze interne;
j. verificabilità delle attività e delle risorse.

TITOLO II – ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 4 – Adesione al Movimento

1. Possono aderire al Movimento le persone che ne condividano le finalità, i principi e il programma, nel rispetto dello Statuto e della normativa applicabile.
2. La domanda di adesione deve contenere:
   - generalità del richiedente;
   - recapito utile;
   - dichiarazione di adesione ai principi e allo Statuto;
   - accettazione del Codice etico;
   - consenso o altra idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente.
3. La domanda è presentata alla Segreteria organizzativa attraverso le modalità ufficiali stabilite dal Movimento.
4. L'accettazione avviene secondo le competenze e le procedure previste dallo Statuto.
5. Ogni eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato, garantendo la possibilità di ricorso secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 5 – Registro degli iscritti

1. La Segreteria organizzativa cura il Registro degli iscritti.
2. Il Registro contiene esclusivamente i dati necessari alla gestione del rapporto associativo.
3. Sono registrati:
    - data di adesione;
    - stato dell'iscrizione;
    - eventuali incarichi;
    - regolarità della quota associativa, ove prevista;
    - data di cessazione dell'adesione, quando applicabile.
4. Il Registro è custodito con misure adeguate di sicurezza e riservatezza.
5. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Articolo 6 – Diritti degli iscritti

Ogni iscritto, secondo le condizioni stabilite dallo Statuto, ha diritto a:

a. partecipare alle attività del Movimento;
b. intervenire nelle Assemblee;
c. presentare proposte e iniziative;
d. concorrere alle cariche interne, se in possesso dei requisiti;
e. votare secondo le disposizioni statutarie;
f. conoscere le deliberazioni e i rendiconti;
g. ricevere informazioni sulle attività;
h. esprimere liberamente il proprio dissenso;
i. richiedere chiarimenti agli organi competenti;
j. esercitare i diritti di tutela e ricorso previsti dallo Statuto e dal Codice etico.

Articolo 7 – Doveri degli iscritti

Gli iscritti sono tenuti a:

a. rispettare lo Statuto e i regolamenti;
b. osservare il Codice etico;
c. contribuire, secondo le proprie possibilità, alle attività del Movimento;
d. tutelarne il patrimonio materiale e immateriale;
e. evitare comportamenti discriminatori o lesivi della dignità altrui;
f. non assumere impegni in nome del Movimento senza autorizzazione;
g. rispettare la riservatezza delle informazioni legittimamente confidenziali.

Articolo 8 – Recesso e cessazione dell'adesione

1. Ogni iscritto può recedere liberamente dal Movimento mediante comunicazione scritta.
2. La cessazione dell'adesione può inoltre avvenire nei casi e con le procedure previste dallo Statuto.
3. Eventuali provvedimenti disciplinari sono regolati dal Documento fondativo n. 06 – Codice etico, deontologico e disciplinare.
4. Nessuna cessazione può essere disposta arbitrariamente o senza le garanzie procedurali previste.

TITOLO III – ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9 – Funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale è l'organo democratico di partecipazione e deliberazione del Movimento, secondo la composizione e le competenze stabilite dallo Statuto.
2. Essa rappresenta la sede principale di confronto politico, programmatico e organizzativo.
3. Le sue deliberazioni vincolano gli organi subordinati nei limiti delle competenze statutarie.

Articolo 10 – Competenze

L'Assemblea esercita le competenze attribuitele dallo Statuto, tra cui, ove previste:

a. approvazione e modifica dello Statuto;
b. approvazione degli indirizzi politici generali;
c. approvazione del programma;
d. elezione o revoca degli organi di propria competenza;
e. approvazione dei rendiconti e dei bilanci;
f. deliberazione sulle quote associative;
g. esame delle relazioni degli organi;
h. approvazione delle modifiche regolamentari;
i. decisioni sulle questioni fondamentali del Movimento;
j. deliberazioni sullo scioglimento, secondo le procedure statutarie.

Articolo 11 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'organo competente secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
    - data e orario;
    - luogo o modalità di collegamento;
    - ordine del giorno;
    - documentazione eventualmente necessaria;
    - modalità di partecipazione e votazione.
3. L'ordine del giorno deve essere sufficientemente chiaro da consentire agli iscritti di conoscere gli argomenti da trattare.
4. Le Assemblee straordinarie sono convocate nei casi previsti dallo Statuto.

Articolo 12 – Svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea è presieduta dal soggetto individuato dallo Statuto o regolarmente designato.
2. Il Presidente dell'Assemblea:
    - verifica la regolarità della convocazione;
    - accerta il numero dei partecipanti;
    - apre e chiude la discussione;
    - garantisce il rispetto dell'ordine dei lavori;
    - sottopone le proposte a votazione;
    - proclama i risultati.
3. Un Segretario verbalizzante redige il verbale.

4. Ogni partecipante può chiedere che siano riportate a verbale dichiarazioni o posizioni rilevanti.

Articolo 13 – Quorum e maggioranze

1. I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
2. Nessuna disposizione del presente Regolamento può modificarli.
3. In assenza di una disciplina specifica, si applicano le disposizioni statutarie e, ove consentito, le norme di legge.
4. Le deliberazioni sono assunte con votazione verificabile.
5. Le modifiche statutarie, le elezioni e le decisioni di particolare rilevanza seguono le maggioranze e le procedure specifiche previste dallo Statuto.

Articolo 14 – Modalità di voto

1. Il voto può essere palese o segreto secondo la natura della deliberazione e le disposizioni statutarie.
2. Il voto segreto è particolarmente indicato per le elezioni, le valutazioni personali e le deliberazioni nelle quali sia opportuno tutelare la libertà individuale.
3. Le votazioni a distanza sono ammesse soltanto quando consentite dallo Statuto e dalla normativa applicabile, garantendo identificazione, libertà e verificabilità del voto.
4. Le deleghe sono ammesse esclusivamente nei limiti previsti dallo Statuto.

Articolo 15 – Verbali assembleari

1. Ogni Assemblea è documentata mediante verbale.
2. Il verbale deve riportare:
    - data e luogo;
    - modalità di convocazione;
    - nominativo del Presidente e del Segretario;
    - elenco dei partecipanti o modalità di verifica delle presenze;
    - ordine del giorno;
    - sintesi degli interventi;
    - testi delle deliberazioni;
    - risultati delle votazioni;
    - eventuali dichiarazioni a verbale.
3. Il verbale è sottoscritto secondo le disposizioni statutarie.
4. I verbali sono conservati nell'Archivio documentale ufficiale.

TITOLO IV – COORDINAMENTO NAZIONALE

Articolo 16 – Funzione

1. Il Coordinamento nazionale assicura l'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea.
2. Opera nei limiti dei poteri attribuitigli dallo Statuto.
3. Garantisce il coordinamento delle attività politiche, organizzative e amministrative.

Articolo 17 – Composizione

1. La composizione del Coordinamento nazionale è determinata dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'organo competente.
2. Gli incarichi provvisori eventualmente conferiti dall'Assemblea costituente restano efficaci nei limiti e per la durata stabiliti nell'atto di nomina.
3. Ogni incarico deve essere formalizzato e registrato.

Articolo 18 – Compiti

Il Coordinamento nazionale, nei limiti delle proprie competenze:

a. attua il programma politico;
b. coordina i dipartimenti;
c. promuove le iniziative nazionali;
d. predispone proposte di bilancio e programmi operativi;
e. cura i rapporti organizzativi con le strutture territoriali;
f. verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni;
g. presenta relazioni periodiche all'Assemblea;
h. propone modifiche organizzative;
i. assicura la continuità delle attività.

Articolo 19 – Riunioni e deliberazioni

1. Il Coordinamento si riunisce secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dalle proprie disposizioni attuative.
2. Le riunioni sono convocate con comunicazione contenente data, luogo o collegamento e ordine del giorno.
3. Le deliberazioni sono verbalizzate.
4. I componenti sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse e ad astenersi quando necessario.
5. Le decisioni devono essere assunte nel rispetto dei quorum e delle maggioranze applicabili.

Articolo 20 – Responsabilità degli incaricati

1. Ogni componente del Coordinamento risponde dell'attività svolta nell'ambito del proprio incarico.
2. Gli incaricati devono rendere conto delle attività e delle risorse eventualmente gestite.
3. Gli incarichi non attribuiscono poteri illimitati di rappresentanza o di spesa.
4. La rappresentanza legale del Movimento spetta esclusivamente al soggetto individuato dallo Statuto.

TITOLO V – DIPARTIMENTI E AREE TEMATICHE

Articolo 21 – Istituzione dei Dipartimenti

1. Per sviluppare le attività programmatiche possono essere istituiti Dipartimenti nazionali.

2. La loro istituzione è deliberata dall'organo competente secondo lo Statuto.
3. Ogni Dipartimento dispone di un mandato, di un responsabile e di obiettivi verificabili.

Articolo 22 – Articolazione tematica

Il Movimento può organizzare le proprie attività attraverso i seguenti Dipartimenti:

1. **Diritto internazionale e jus cogens** – studio delle norme imperative, degli obblighi erga omnes e della loro applicazione.
2. **Diritti umani e autodeterminazione dei popoli** – analisi e promozione dei diritti fondamentali e dei processi democratici.
3. **Pace, sicurezza e cooperazione internazionale** – proposte per la prevenzione dei conflitti e la cooperazione multilaterale.
4. **Giustizia economica e governance finanziaria** – studio delle disuguaglianze, dei sistemi finanziari e delle politiche economiche.
5. **Risorse naturali e sostenibilità** – tutela delle risorse, sovranità permanente dei popoli nei limiti del diritto internazionale e responsabilità ambientale.
6. **Politiche sociali, salute e istruzione** – elaborazione di proposte per il benessere collettivo.
7. **Scienza, tecnologia e innovazione** – analisi dell'impatto delle innovazioni e della trasformazione digitale.
8. **Relazioni internazionali e cooperazione** – sviluppo di rapporti con organizzazioni e soggetti istituzionali, nel rispetto delle competenze effettive.
9. **Comunicazione e informazione** – comunicazione istituzionale, pubblicazioni e diffusione delle attività.
10. **Organizzazione e sviluppo territoriale** – adesioni, formazione, coordinamento e crescita del Movimento.

Articolo 23 – Responsabili dei Dipartimenti

1. I responsabili sono nominati dall'organo competente.
2. Coordinano le attività e predispongono piani di lavoro.
3. Presentano relazioni periodiche.
4. Possono proporre gruppi di studio e collaborazioni.
5. Non possono assumere obbligazioni, rilasciare dichiarazioni vincolanti o rappresentare il Movimento senza specifica autorizzazione.

Articolo 24 – Osservatorio JUS COGENS

1. È promossa la costituzione dell'Osservatorio JUS COGENS quale struttura di studio, documentazione e approfondimento.
2. L'Osservatorio può:
    - analizzare le fonti del diritto internazionale;
    - monitorare le evoluzioni normative e giurisprudenziali;
    - elaborare rapporti e studi;
    - organizzare incontri scientifici;
    - promuovere pubblicazioni;
    - formulare raccomandazioni politiche e giuridiche.
3. L'Osservatorio non esercita funzioni giurisdizionali e non emette sentenze.
4. Le sue pubblicazioni devono distinguere chiaramente tra diritto vigente, interpretazioni scientifiche, proposte politiche e opinioni degli autori.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 25 – Strutture territoriali

1. Il Movimento può organizzarsi in strutture regionali, provinciali, comunali o locali.
2. La loro istituzione è autorizzata dall'organo competente secondo lo Statuto.
3. Ogni struttura territoriale opera in coerenza con gli indirizzi nazionali e con il presente Regolamento.

Articolo 26 – Costituzione delle strutture

1. La richiesta di costituzione è presentata alla Segreteria organizzativa.
2. La domanda indica:
    - territorio di riferimento;
    - promotori;
    - responsabile proposto;
    - programma iniziale;
    - modalità organizzative.
3. L'organo competente valuta la richiesta e ne delibera l'eventuale riconoscimento.
4. Le condizioni minime di costituzione sono stabilite con criteri uniformi, senza discriminazioni territoriali.

Articolo 27 – Autonomia territoriale

1. Le strutture territoriali godono di autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi generali.
2. Possono promuovere iniziative, incontri e attività locali.
3. Non possono modificare il programma nazionale, lo Statuto o i principi fondamentali.
4. Non possono assumere impegni finanziari o giuridici in nome del Movimento senza autorizzazione.

Articolo 28 – Rendicontazione territoriale

Le strutture territoriali trasmettono periodicamente al Coordinamento nazionale:

a. relazione sulle attività;
b. elenco aggiornato degli incarichi;
c. rendiconto delle risorse eventualmente gestite;
d. proposte e iniziative;
e. eventuali criticità organizzative.

TITOLO VII – ELEZIONI E NOMINE INTERNE

Articolo 29 – Principi elettorali

Le elezioni interne sono improntate a:

a. democraticità;
b. libertà di candidatura;
c. parità di condizioni;
d. trasparenza;
e. segretezza del voto quando prevista;
f. verificabilità dei risultati;
g. rispetto delle minoranze.

Articolo 30 – Candidature

1. Le candidature sono presentate secondo termini e modalità comunicati con l'avviso di convocazione.
2. Ogni candidato deve dichiarare l'accettazione della candidatura e l'assenza di cause di incompatibilità previste dallo Statuto.
3. Gli iscritti aventi diritto ricevono informazioni sufficienti sui candidati e sulle rispettive proposte.
4. Non sono ammesse pressioni, intimidazioni o pratiche volte a condizionare la libertà di voto.

Articolo 31 – Verifica delle votazioni

1. La verifica delle votazioni è affidata ai soggetti individuati dallo Statuto o designati dall'organo competente.
2. Le operazioni di voto e scrutinio devono essere documentate.
3. I risultati sono riportati nel verbale.
4. Eventuali contestazioni sono presentate e risolte secondo le procedure statutarie.

Articolo 32 – Decadenza, dimissioni e sostituzioni

1. Dimissioni, decadenza e sostituzione degli incaricati sono disciplinate dallo Statuto.
2. Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta.
3. La sostituzione avviene esclusivamente secondo le procedure previste.
4. Nessuna sostituzione può essere effettuata mediante decisione individuale priva di competenza.

TITOLO VIII – DELIBERAZIONI E GESTIONE DOCUMENTALE

Articolo 33 – Atti ufficiali

Sono atti ufficiali del Movimento:

a. Atto costitutivo;
b. Statuto;
c. regolamenti;
d. deliberazioni assembleari;
e. deliberazioni degli organi competenti;

f. verbali;
g. rendiconti e documenti amministrativi;
h. comunicazioni istituzionali autorizzate;
i. documenti programmatici e rapporti ufficiali.

Articolo 34 – Numerazione e protocollo

1. Gli atti ufficiali sono registrati attraverso un sistema di protocollo.
2. Ogni documento deve riportare:
    - denominazione del Movimento;
    - tipologia dell'atto;
    - numero progressivo;
    - data;
    - organo emanante;
    - oggetto;
    - eventuali firme o attestazioni.
3. La numerazione deve essere progressiva e non modificabile arbitrariamente.
4. Gli atti annullati o sostituiti restano tracciabili nell'archivio.

Articolo 35 – Archivio documentale

1. Il Movimento istituisce un Archivio documentale ufficiale.
2. L'archivio può essere digitale e cartaceo.
3. Sono previste copie di sicurezza e misure di protezione contro accessi non autorizzati.
4. La Segreteria cura la conservazione e l'aggiornamento.
5. L'accesso ai documenti riservati è regolato secondo necessità, competenze e normativa sulla protezione dei dati.

Articolo 36 – Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni di interesse generale sono rese disponibili agli iscritti.
2. Gli atti destinati alla pubblicazione esterna sono approvati dall'organo competente.
3. Sono esclusi dalla pubblicazione i dati personali, le informazioni riservate e i documenti la cui diffusione possa violare diritti o obblighi di legge.

TITOLO IX – AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 37 – Principi di gestione

La gestione economica del Movimento è improntata a:

a. trasparenza;
b. tracciabilità;
c. prudenza;
d. correttezza contabile;
e. destinazione delle risorse alle finalità statutarie;
f. controllo e rendicontazione.

Articolo 38 – Entrate

Le entrate possono derivare, nei limiti della legge e dello Statuto, da:

a. quote associative;
b. contributi volontari;
c. donazioni;
d. raccolte fondi;
e. contributi e finanziamenti legittimamente ammessi;
f. attività consentite e compatibili con le finalità del Movimento.

Ogni entrata deve essere registrata e documentata.

Articolo 39 – Spese e autorizzazioni

1. Le spese devono essere coerenti con le finalità del Movimento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti competenti secondo lo Statuto e le deliberazioni interne.
3. Ogni pagamento deve essere documentato.
4. Le spese di particolare rilevanza richiedono preventiva approvazione dell'organo competente.
5. È vietato utilizzare risorse del Movimento per finalità personali o estranee agli scopi istituzionali.

Articolo 40 – Tesoreria

1. La Tesoreria cura la gestione amministrativa e finanziaria nei limiti dell'incarico ricevuto.
2. Tiene aggiornati i registri contabili e la documentazione delle entrate e delle uscite.
3. Predispone i rendiconti periodici e annuali.
4. Collabora con gli organi di controllo previsti dallo Statuto.
5. Segnala tempestivamente eventuali irregolarità.

Articolo 41 – Rendicontazione e controlli

1. Il rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'organo competente.
2. Gli iscritti hanno diritto di conoscere le informazioni economiche secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Le verifiche devono poter ricostruire entrate, uscite, disponibilità e obbligazioni.
4. Il Movimento rispetta gli obblighi fiscali, contabili, amministrativi e di trasparenza eventualmente applicabili alla propria forma giuridica e attività.

TITOLO X – COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 42 – Comunicazione ufficiale

1. La comunicazione ufficiale esprime gli indirizzi deliberati dagli organi competenti.
2. I canali istituzionali sono gestiti dai soggetti autorizzati.

3. Le dichiarazioni personali degli iscritti non costituiscono automaticamente posizioni ufficiali del Movimento.
4. Ogni comunicazione deve essere veritiera, verificabile e rispettosa della dignità delle persone.

Articolo 43 – Uso del nome e dei simboli

1. Il nome, il logo, i simboli e i materiali ufficiali del Movimento sono utilizzati esclusivamente per finalità coerenti con lo Statuto.
2. È vietato utilizzarli per assumere impegni non autorizzati o attribuire al Movimento posizioni mai deliberate.
3. Le modalità di utilizzo sono definite dal Coordinamento nazionale.

Articolo 44 – Rappresentanza e relazioni istituzionali

1. La rappresentanza legale spetta al soggetto individuato dallo Statuto.
2. Gli incaricati possono svolgere relazioni politiche, culturali e istituzionali nei limiti del mandato ricevuto.
3. La partecipazione a incontri, conferenze e iniziative internazionali non implica il riconoscimento del Movimento come soggetto di diritto internazionale.
4. Eventuali accordi, protocolli o dichiarazioni con soggetti terzi devono essere preventivamente autorizzati e sottoscritti da soggetti legittimati.

TITOLO XI – TRASPARENZA, TUTELA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 45 – Trasparenza interna

1. Gli organi informano periodicamente gli iscritti sulle attività svolte.
2. Le decisioni devono essere motivate e documentate.
3. Ogni iscritto può presentare richieste di chiarimento attraverso la Segreteria.
4. Le informazioni sono fornite nel rispetto della riservatezza e della normativa applicabile.

Articolo 46 – Conflitti di interesse

1. Ogni incaricato deve dichiarare situazioni personali o economiche che possano compromettere l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. L'interessato si astiene dalla decisione quando il conflitto è concreto e rilevante.
3. La dichiarazione e l'eventuale astensione sono annotate a verbale.

Articolo 47 – Controversie interne

1. Le controversie tra iscritti o tra iscritti e organi sono affrontate prioritariamente mediante confronto e procedure di composizione previste dallo Statuto.
2. È garantito il diritto di essere ascoltati.
3. Le controversie disciplinari sono trattate esclusivamente secondo il Codice etico e disciplinare.
4. Restano impregiudicati i diritti e le tutele riconosciuti dall'ordinamento.

Articolo 48 – Protezione dei dati personali

1. Il Movimento tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.
2. I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.
3. Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate.
4. Gli iscritti sono informati sui propri diritti e sulle modalità di esercizio.
5. I dati relativi alle opinioni politiche, appartenenti a categorie particolari, sono trattati soltanto in presenza dei presupposti e delle garanzie richiesti dalla legge.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 – Attuazione e vigilanza

1. Il Coordinamento nazionale vigila sull'applicazione del presente Regolamento nei limiti delle proprie competenze.
2. Gli organi e gli iscritti sono tenuti a rispettarne le disposizioni.
3. Le eventuali violazioni sono trattate secondo lo Statuto e il Codice etico.

Articolo 50 – Modifiche regolamentari

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dall'organo competente secondo lo Statuto.
2. Ogni modifica è registrata, datata e comunicata agli iscritti.
3. Le modifiche non possono derogare allo Statuto né alle norme inderogabili di legge.

Articolo 51 – Interpretazione

1. Il Regolamento è interpretato in modo coerente con le finalità democratiche e partecipative del Movimento.
2. In caso di dubbio interpretativo prevalgono la legge, lo Statuto e i principi fondamentali del Movimento.
3. Le questioni non disciplinate sono sottoposte all'organo competente.

Articolo 52 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente.
2. La Segreteria provvede alla sua registrazione nell'Archivio documentale.
3. Una copia è resa disponibile agli iscritti.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE

L'Assemblea generale del Movimento politico JUS COGENS,

- esaminato il presente Regolamento;
- verificata la sua coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto;

- considerata la necessità di assicurare un funzionamento democratico e trasparente;

DELIBERA

1. di approvare il Documento fondativo n. 07 – Regolamento generale di organizzazione e funzionamento;
2. di disporne l'entrata in vigore secondo quanto stabilito dall'articolo 52;
3. di incaricare la Segreteria organizzativa della registrazione e della conservazione;
4. di incaricare gli organi competenti della sua attuazione;
5. di sottoporre eventuali modifiche alle procedure previste dallo Statuto.

Dati effettivi della deliberazione

- Luogo: _____
- Data: _____
- Presenti aventi diritto al voto: _____
- Voti favorevoli: _____
- Voti contrari: _____
- Astenuti: _____
- Esito: _____

Il Presidente dell'Assemblea

Firma: _____

Il Segretario verbalizzante

Firma: _____

Il rappresentante legale, ove previsto

Firma: _____

JUS COGENS

Giustizia, dignità umana, responsabilità e pace attraverso il diritto.